

**ISTRUZIONI OPERATIVE N. 39**

**AI PRODUTTORI INTERESSATI**

**AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA**

All' A.G.R.E.A  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione  
Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' APPAG Trento  
via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' ARCEA  
Via E.Molè  
88100 CATANZARO

All' ARPEA  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano -  
OPPAB  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari  
e Forestali  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla Regione Puglia  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 – Roma

A SIN S.p.A.  
Via Curtatone, 4 d  
00185 ROMA

OGGETTO: *Interventi a favore della filiera delle carni ovine a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere*

## 1. Premessa

L'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, istituisce un Fondo per la competitività delle filiere, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021.

A partire dal mese di febbraio 2020 sono state adottate dalle Autorità governative regionali e nazionali una serie di misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

In un quadro emergenziale in cui la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19, sono stati stabiliti interventi a favore della filiera delle carni ovine a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere

Considerato che alcune filiere produttive necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste, il DM, in applicazione della legge suddetta, ha la finalità di sostenere la filiera ovina, con particolare riferimento agli agnelli macellati:

- carni ovine IGP: le carni di agnello macellate e certificate IGP secondo i disciplinari delle indicazioni geografiche Abbacchio romano IGP, Agnello del Centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP;

- carni ovine non IGP: le carni di agnello nato, allevato e macellato in Italia e non certificato IGP;

Le presenti Istruzioni Operative definiscono le modalità di presentazione delle domande ed i relativi controlli istruttori.

## 2. Base normativa

### 2.1 Normativa dell'Unione

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352

### 2.2 Normativa nazionale

#### *a) Generale*

- Legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
- Decreto ministeriale del 3 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere.

#### *b) Emergenza sanitaria COVID-19*

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l'articolo 78;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 23 del 9 aprile 2020 - Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020.

#### *c) Documentazione antimafia*

- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia

*d) Registro Aiuti di Stato*

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

### **3. Presentazione della domanda di pagamento interventi emergenziali COVID 19 – Filiera delle carni ovine**

#### 3.1 Modalità e termini per la richiesta dell'aiuto

In considerazione della particolare natura degli interventi in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico agli allevatori, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base:

- delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute,
- delle informazioni fornite dagli Organismi di etichettatura IGP
- dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero di capi ovini nati, allevati e macellati in Italia, come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, nel periodo 1° marzo 2019 – 30 aprile 2019.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i seguenti requisiti:

- a) presenza di carni di agnello macellate e certificate IGP secondo i disciplinari delle indicazioni geografiche Abbacchio romano IGP, Agnello del Centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP;
- b) presenza di carni ovine non IGP: le carni di agnello nato, allevato e macellato in Italia e non certificato IGP.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, troveranno la domanda precompilata e resa disponibile nel SIAN dall'Organismo Pagatore AGEA, secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative.

Alla domanda sono accluse:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante il numero di capi ovini macellati e certificati IGP e/o dei capi ovini nati allevati e macellati in Italia come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute.

La domanda di pagamento interventi emergenziali COVID 19 – Filiera delle carni ovine potrà essere predisposta a partire dal **29 maggio 2020** e completata entro e non oltre il **15 giugno 2020**.

### 3.2 Requisiti per la presentazione e precompilazione

Rappresentano fattori vincolanti per la precompilazione e di conseguenza per la presentazione delle domande i seguenti elementi:

- Presenza di un fascicolo aziendale aperto e attivo nell'ambito del SIAN;
- Presenza di un allevamento attivo della specie ovina presso la BDN;
- Il richiedente deve risultare proprietario o detentore dell'allevamento, nel caso in cui entrambi abbiano fatto domanda si pagherà il detentore;
- Esistenza di agnelli macellati (capi ovini di età inferiore ai 12 mesi) presso la BDN, nei mesi di Marzo e Aprile 2019, siano essi registrati singolarmente che per partita;
- Esistenza di agnelli macellati certificata dagli Organismi di etichettatura IGP (per la sola componente del premio IGP);
- Nel caso dell'esistenza di capi macellati IGP che non trovano la corrispondente macellazione da BDN, tali capi verranno riconosciuti in ogni caso all'allevamento che ha portato i capi al macello a condizione che non si tratti di stalle di sosta;
- Esistenza di un codice IBAN valido all'interno del Fascicolo aziendale;

Si chiarisce che la suddivisione degli agnelli macellati fra la categoria IGP e non IGP viene effettuato partendo dal dato della macellazione fornito dalla BDN che è un dato complessivo, i dati forniti dagli Organismi IGP vengono detratti da questo totale, la parte residua eventuale costituisce la componente non IGP.

Qualora il produttore non dovesse trovare riscontro fra i dati proposti nella domanda precompilata rispetto alla situazione aziendale a lui nota, potrà richiedere una ulteriore verifica sulla BDN attraverso apposita funzione.

Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e, a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Nel periodo emergenziale COVID-19 si applicano le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative Agea n. 23 del 9 aprile 2020.

### 3.3 Soggetti beneficiari e base di calcolo dell'aiuto

Alle imprese agricole di allevamento di ovini è concesso un aiuto fino a 9 euro per ogni capo macellato e certificato IGP e un aiuto fino a 6 euro per ogni capo non IGP nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell'anno precedente a quello della domanda.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono considerate ammissibili secondo la procedura di seguito riportata, ovvero previa verifica:

- a) della completezza delle informazioni e conformità ai requisiti di ammissibilità;
- b) che il richiedente risulti proprietario/detentore dell'allevamento presso BDN, in un periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2019;
- c) del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica;
- d) della capienza del plafond di aiuti disponibili ed eventuale applicazione del taglio lineare.

Gli aiuti spettanti al richiedente, d'importo complessivo inferiore a 250 euro, non sono erogati.

### 3.4 Casi di esclusione

Sono esclusi dall'erogazione dell'aiuto i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore AGEA.

## **4. Modalità di pagamento**

### 4.1 Pagamento in acconto

AGEA esegue un pagamento in acconto pari al settanta per cento del contributo spettante ai sensi dell'art. 6 comma 6 del DM 3 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere, e ai sensi dell'art. 78 comma 1-quater, 1-quinquies e 1-sexties della legge 24 aprile 2020, n. 27.

### 4.2 Pagamento a saldo

Il pagamento del saldo è effettuato, ai sensi del DM 3 aprile 2020 in oggetto, al termine degli ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa nazionale, come specificato di seguito.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 20.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari, limite innalzato a seguito del Reg. UE 316/2019 del 21 febbraio 2019, entrato in vigore il 14 marzo 2019 ed applicato retroattivamente agli aiuti che soddisfano tutte le altre condizioni.

Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto,

l'importo da concedere è rideterminato dall'Organismo Pagatore AGEA entro la soglia di 20.000 euro. Si applica il cosiddetto principio dell'impresa unica, a termine del quale il raggiungimento del massimale non va verificato solo con riferimento al beneficiario ma anche ad altri soggetti allo stesso collegati.

In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

La verifica si effettua attraverso la visura rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) presso il MISE.

Dal punto di vista della gestione amministrativa, il fatto che si tratti di un aiuto nazionale impone l'esecuzione di alcuni controlli, obbligatori per legge, relativi alla posizione soggettiva del beneficiario per quanto riguarda gli obblighi previdenziali (DURC) attraverso l'interscambio con l'INPS e l'eventuale applicazione nei suoi confronti di provvedimenti interdittivi connessi con la lotta alla criminalità organizzata (comunicazione antimafia) attraverso l'interscambio con la BDNA.

Inoltre, per importi superiori a 5.000,00 euro è necessaria la verifica dell'assenza di debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in base alla Legge di Bilancio di previsione 2018 del 23 dicembre 2017. Nel caso in cui l'azienda agricola presenti importi non versati, l'aiuto dovrà essere ridotto dell'importo dovuto all'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

#### 4.3 Esecuzione dei pagamenti

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## 5. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</li> <li>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</li> <li>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</li> </ul>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p><b>Ambito di</b></p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e</p>



<p><b>comunicazione e diffusione dei dati personali</b></p>	<p>nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p><b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b></p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>
<p><b>Titolarità del trattamento</b></p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a>.</p>
<p><b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b></p>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a>.</p>
<p><b>Responsabili del trattamento</b></p>	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>

<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li><li>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy;</li></ul> <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
---------------------------------	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico  
(F. Martinelli)

## Sommario

1. Premessa.....	2
2. Base normativa.....	3
2.1 Normativa dell’Unione .....	3
2.2 Normativa nazionale .....	3
3. Presentazione della domanda di pagamento interventi emergenziali COVID 19 – Filiera delle carni ovine	4
3.1 Modalità e termini per la richiesta dell’aiuto.....	4
3.2 Requisiti per la presentazione e precompilazione .....	5
3.3 Soggetti beneficiari e base di calcolo dell’aiuto .....	6
3.4 Casi di esclusione .....	6
4. Modalità di pagamento .....	6
4.1 Pagamento in acconto .....	6
4.2 Pagamento a saldo.....	6
4.3 Esecuzione dei pagamenti .....	7
5. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	8